

Fisco. Dal 2012 ritenuta al 20%

Per i trust esteri la tassazione diventa progressiva

LA CIRCOLARE 61/2010

Le Entrate precisano: si applica il regime ordinario trattandosi solo di strumenti per la mera interposizione nel possesso dei beni

Alessio Vagnarelli
Giulia Pasquini

■ I redditi imputati da un trust estero scontano la tassazione progressiva. Unico PF/2013 si prepara ad accogliere i redditi di capitale non soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva del 20%. L'anno 2012 rappresenta il primo periodo di applicazione delle norme sull'unificazione al 20% delle aliquote di tassazione sui redditi di natura finanziaria (Dl 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge n. 148/2011). Infatti, in base all'articolo 2, comma 6, della legge 148/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, «le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del Dpr 917/1986 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento».

L'ampia formulazione della norma potrebbe fare intendere che, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, qualsiasi reddito di capitale sia assoggettato alla tassazione proporzionale del 20 per cento. Tuttavia, è necessario segnalare che la riforma non si propone di modificare le norme (Dlgs 461/1997 e Dpr 600/1973) che disciplinano i presupposti di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi.

Tale circostanza è stata utilmente ribadita dall'agenzia delle Entrate che con la circolare n. 11 del 2012 ha chiarito che «l'intervento normativo in esame ha modificato in via generale la misura dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie senza intervenire, ove non sia stato ritenuto necessario per ragioni di coordinamento, sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive». Pertanto, i redditi di capitale che non subiscono ritenute alla fonte o imposte sostitutive continueranno a partecipare alla formazione del reddito complessivo del beneficiario con applicazione delle ordinarie aliquote progressive Irpef.

Ci si riferisce ad esempio ai redditi imputati al beneficiario residente di un trust estero (articolo 44, lettera g-sexies del Tuir), i quali devono ritenersi inclusi nel reddito complessivo, non essendo prevista, in questi casi, l'applicazione di una ritenuta alla fonte o dell'imposta sostitutiva. Tale regime di tassazione progressiva esaurisce gli obblighi dichiarativi per i redditi prodotti nel trust. Queste considerazioni trovano conferma nella compilazione al modello Unico PF/2013, in cui nel quadro RL (sezione I-B, rigo RL4) devono essere indicati i redditi di capitale imputati dal trust che, affluendo nel quadro RN, concorrono, quindi, alla determinazione del reddito complessivo del beneficiario.

È opportuno, comunque, segnalare che questo regime impositivo è fortemente condizionato dalla natura stessa del trust. Infatti, la circolare dell'agenzia delle Entrate

61/2010 ha avuto modo di precisare che «non possono, quindi, essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni (...). In altri termini, in tali casi il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust. Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza».

Qualora il trust estero dovesse, pertanto, essere considerato come soggetto meramente interposto, troveranno applicazione sui redditi dallo stesso prodotti le "ordinarie" regole previste per le singole categorie reddituali. Sembrerebbe, inoltre, legittima l'applicabilità in questi casi dell'imposizione sostitutiva del 20%, ove prevista per le singole tipologie reddituali. In conclusione, nella compilazione di Unico PF/2013, i contribuenti interessati dovranno valutare attentamente la natura del trust estero al fine di verificare il corretto regime fiscale applicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

